

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Prowine"**  
**SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE**

**ART. 1)**

1. E' costituita l'Associazione denominata Prowine (più avanti per brevità definita solo "Associazione"). L'Associazione è autonoma ed indipendente da qualsiasi potere e organo sindacale e/o politico. È aperta a tutti coloro che intendano praticare l'attività associativa, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall'elettività degli organi sociali.

**ART. 2)**

1. L'Associazione ha sede legale a Terni, Via del Daino 21 ed ha durata a tempo indeterminato.
2. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
3. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

**ART. 3)**

1. L'Associazione non ha fini di lucro e svolge attività istituzionali a favore degli associati e di terzi in tutto il territorio nazionale ed internazionale.
2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
3. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**ART. 4)**

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed in particolare ha le finalità primarie di promuovere, diffondere e valorizzare l'arte e la cultura enogastronomica, nonché le professioni ad essa collegate tra cui quella di sommelier, sommelier professionista, sommelier dell'olio, barman, chef, giornalista del vino, dell'olio e del cibo attraverso attività di carattere culturale, didattico, formativo ed editoriale. Allo scopo di realizzare le finalità sociali l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) divulgare la cultura, l'immagine e l'arte del vino, dell'olio e del cibo di qualità, attraverso corsi di formazione, seminari, manifestazioni, incontri e convegni;
- b) elaborare iniziative di alta qualificazione professionale nel settore enogastronomico;
- c) organizzare corsi qualificanti, promuovere ed organizzare seminari, convegni, incontri, dibattiti su tematiche di interesse culturale legate al mondo dell'enogastronomia nonché assumere tutte quelle iniziative idonee a favorire l'incontro tra l'Associazione e le Istituzioni culturali nazionali ed internazionali per il raggiungimento dello scopo sociale;
- d) promuovere e curare la redazione di pubblicazioni sulla cultura del vino, dell'olio, delle bevande alcoliche ed analcoliche, nonché del cibo in genere
- e) promuovere iniziative di raccolta fondi comunque finalizzate al perseguimento degli scopi dell'Associazione. Può inoltre promuovere ogni altra iniziativa che sia ritenuta utile in vista del migliore e più efficace perseguimento dei propri fini istituzionali.

**ART. 5)**

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà inoltre svolgere attività commerciali sussidiarie sempre in conformità agli scopi istituzionali, operando secondo criteri di economicità ed efficienza, idonei ad una mera remunerazione dei fattori produttivi. Potrà altresì esercitare ogni attività funzionale o semplicemente connessa agli scopi indicati.

L'Associazione potrà inoltre:

- b) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, prestazioni di servizi e di cessione di beni di modico valore, anche per conto terzi, comunque relativi allo scopo dell'Associazione;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione di scopi analoghi a quelli dell'Associazione la quale potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) stipulare convenzioni o contratti che affidino all'Associazione attività rientranti nei propri scopi istituzionali;
- e) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, aperture di credito in conto corrente; assunzione di mutui a breve e lungo termine; acquisto in proprietà o in diritto di superficie o di uso in comodato o in locazione di immobili; stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate utili ed idonee al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
- f) realizzare ogni altra iniziativa ritenuta idonea, al pari di quelle sopra indicate a titolo meramente esemplificativo e non vincolante, per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

**SOCI**

**ART. 6**

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'associazione può inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. L'associazione può avvalersi di tali prestazioni con le modalità e forme conformi alla legge.

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le società, associazioni ed enti che intendono contribuire in maniera attiva, al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
  - b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.
2. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
  3. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza; dichiarando di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio direttivo ha 30 giorni per decidere la non ammissione del socio. Passato tale termine la domanda si considera accettata. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo. Il socio ha diritto di essere informato su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione ed ha l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali Regolamenti, e di segnalarne le violazioni al Consiglio Direttivo.

#### **ART. 7)**

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori
  - b. ordinari
  - c. onorari
- a) Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
  - b) Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e versano le quote associative.
  - c) Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

L'Associazione prevede l'apporto di Sostenitori, che sono tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori pur non essendo soci, hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9.

Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

#### **ART. 8)**

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

#### **ART. 9)**

1. Lo status di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:
  - a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  - b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa.
  - c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

La perdita di qualifica dei soci nei casi di decesso o dimissioni, è considerata automatica. La qualità di socio è intrasmissibile a qualunque titolo.

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **ART. 10)**

1. Gli organi dell'Associazione sono:
  - a. L'Assemblea dei Soci;
  - b. Il Consiglio Direttivo;
  - c. Il Presidente;
  - d. Il Collegio dei Revisori solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.
  - e. Il Collegio dei Probiviri solo se Istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge
2. L'Assemblea ordinaria potrà altresì nominare un Presidente onorario tra le persone particolarmente significative per lo sviluppo delle attività o tra coloro che

si sono particolarmente distinti con la propria opera per la promozione dei diritti umani e civili.

Tutte le cariche sociali sono elettive e sono svolte in forma gratuita.

#### **ART. 11)**

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.
2. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
3. All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:
  - a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
  - b. eleggere i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
  - c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
  - d. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
4. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
  - a. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
  - b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.
5. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

#### **ART. 12)**

1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci in regola con la quota associativa o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.
2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare al regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.
3. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

#### **ART. 13)**

1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C..
2. L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
3. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
4. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29.

#### **ART. 14)**

1. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.
2. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile. Non sono ammesse deleghe.

#### **ART. 15)**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 consiglieri e massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea fra i soci in regola con la quota associativa, e resta in carica per cinque (5) esercizi. Per essere eletti al Consiglio Direttivo occorre essere soci in regola con la quota associativa ed ininterrottamente da almeno i 5 anni precedenti la elezione.
2. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti in regola con la quota associativa. Il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina. Allorché fosse esaurita la lista dei non eletti, l'assemblea indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
3. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, e nomina tra i soci il Segretario e il Tesoriere.
4. Il primo Consiglio Direttivo e le relative cariche di cui al comma precedente viene nominato nell'atto costitutivo.

#### **ART. 16)**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
2. La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta a cura del Presidente con avviso da inviarsi, anche via e-mail almeno otto giorni prima di quello stabilito per la riunione. Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta anche telefonicamente un giorno prima di quello fissato per la riunione.
3. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
4. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

#### **ART. 17)**

1. Il Consiglio Direttivo :
  - a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
  - b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
  - e. nomina e revoca dirigenti (ivi compreso Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, e Segretario), collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
  - f. delibera circa la non ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
  - g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
  - h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
  - i. Determina eventuali rimborsi spese ai componenti gli organi sociali, o delegati.
  - j. Attua tutti gli atti di Ordinaria e Straordinaria amministrazione.

#### **ART. 18)**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

1. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.
2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

#### **ART. 19)**

1. Il Segretario è nominato tra i soci e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.
2. Il Tesoriere è nominato tra i soci e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 20)**

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.
2. Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
3. Il Collegio dei Sindaci Revisori: - controlla l'amministrazione dell'Associazione; - vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno; - accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.
4. Il Collegio dei Sindaci Revisori può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
5. I Sindaci Revisori durano in carica quanto il consiglio direttivo, e sono rieleggibili.

#### **ART. 21)**

Il Collegio dei Provisori, qualora l'Assemblea stessa li ritenga utili per il raggiungimento degli scopi sociali, sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre. Durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. La carica di Provisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Compiti del Collegio dei Provisori è la decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile.

### **PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **ART. 22)**

1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
  - a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
  - c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
2. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
- a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
  - b. dai contributi dei privati;
  - c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  - d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
  - e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
  - f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  - i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
  - j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

**Art. 23)**

1. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

**SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO**

**ART. 24)**

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.
2. I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

**ART. 25)**

1. Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trenta Aprile dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
2. Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

**SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

**ART. 26)**

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati.

**ART. 27)**

1. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
2. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/96 n.662 (Agenzia per le Onlus) e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 28)**

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Letto e Firmato Presidente Davide Marotta

Letto e Firmato Vice Presidente Antonella Posta